

CONSIGLIO D'EUROPA
Comitato dei Ministri

**Raccomandazione – REC (2003) 20
del Comitato dei Ministri agli Stati membri
concernente le nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile
ed il ruolo della giustizia minorile**

*(adottata dal Comitato dei Ministri il 24 settembre 2003
nella 853ma dei Delegati dei Ministri)*

Il Comitato dei Ministri, visto l'art. 15 .b dello Statuto del Consiglio d'Europa;

Considerato che la delinquenza giovanile è sentita come un tema di grande preoccupazione da un certo numero di Paesi europei;

Cosciente del fatto che, malgrado la relativa stabilità dei tassi globali della delinquenza giovanile, la sua natura ed il suo livello di gravità richiedono delle nuove risposte e dei nuovi metodi d'intervento;

Considerato che il sistema della giustizia penale tradizionale non può, in quanto tale, offrire soluzioni adeguate in materia di trattamento dei giovani delinquenti che hanno necessità educative e sociali specifiche diverse da quelle degli adulti;

Convinto che le misure prese nei confronti della delinquenza giovanile dovrebbero fondarsi su modalità di intervento multidisciplinari e multi-istituzionali, ed essere concepite in modo da prendere in considerazione l'insieme dei fattori che giocano un ruolo a differenti livelli della società: individuale, familiare, scolare e comunitario;

Considerato che la maggiore età legale non coincide necessariamente con l'età della maturità, e che i giovani adulti delinquenti dovrebbero poter beneficiare anche di risposte paragonabili a quelle applicate ai minori delinquenti;

Considerato inoltre che alcune categorie di giovani delinquenti – come gli appartenenti alle minoranze etniche, le ragazze e coloro che agiscono in gruppo – possono necessitare di specifici programmi d'intervento;

Tenendo conto, fra le altre, delle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R(87)20 sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile, n. R(88)6 sulle reazioni sociali al comportamento delinquenziale dei giovani provenienti dalle famiglie migranti Rec (2000)20 sul ruolo dell'intervento psicosociale precoce nella prevenzione dei comportamenti criminosi;

Alla luce delle conclusioni del 10° Colloquio criminologico sui giovani adulti delinquenti e la politica criminale (1991);

Tenendo conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, dell'insieme delle Regole delle Nazioni Unite concernenti l'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino) dei Principi basilari delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile

(Principi basilari di Riyad), e delle Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà;

RACCOMANDA AI GOVERNANTI DEGLI STATI MEMBRI

- D'ispirarsi ai principi ed alle misure contenute in questa raccomandazione nell'elaborazione delle loro leggi, della loro politica e delle soluzioni pratiche adottate
- Di portare la presente raccomandazione e la sua motivazione all'attenzione di tutti gli organi interessati, dei media e del pubblico
- Di riconoscere la necessità di stabilire delle regole europee sulle sanzioni e sulle misure applicate nella comunità e delle regole penitenziarie europee specifiche e diverse per i minori

I. Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione:

il termine "minori" designa le persone che hanno raggiunto l'età della responsabilità penale, ma non quella della maggiore età; in ogni caso, la presente raccomandazione può inglobare le persone d'età immediatamente inferiore o superiore a quelle predette;

il termine "delinquenza" designa azioni rilevanti per il diritto penale; in alcuni Paesi, esso si applica anche a comportamenti antisociali e/o devianti suscettibili di assumere rilievo per il diritto civile o quello amministrativo;

la "giustizia minorile" è definita come la componente formale di un sistema più ampio di trattamento della delinquenza giovanile. Oltre ai Tribunali per i Minorenni, essa ingloba delle strutture o organismi ufficiali quali la Polizia, gli avvocati ed i giuristi, i servizi di messa alla prova e gli stabilimenti penitenziari. Lavora in stretta collaborazione con i servizi che operano nel settore della salute, dell'educazione, dell'intervento sociale e della tutela dell'infanzia, per esempio, e degli organismi non governativi quali le associazioni di aiuto alle vittime ed ai testimoni.

II. *Un approccio più strategico*

1. I principali obiettivi della giustizia minorile e delle misure sociali per evitare la delinquenza giovanile dovranno essere le seguenti: prevenire la delinquenza primaria e la recidiva; (ri)socializzare e (re)inserire i giovani criminali; occuparsi delle necessità e dell'interesse delle vittime
2. La giustizia minorile dovrà essere considerata come una componente di una più ampia strategia di prevenzione della delinquenza giovanile, fondata sulle strutture di base e che tenga conto del contesto generale – ambiente familiare, scuola, vicinato, gruppo di appartenenza- nel quale la delinquenza si manifesta.

3. Dovranno essere destinate risorse particolari alla lotta contro i reati gravi, quelli commessi con violenza, i reati continuati e quelli legati alla droga e all'alcool.
4. E' opportuno inoltre mettere a punto misure più adatte ed efficaci per prevenire la delinquenza primaria e la recidiva dei giovani appartenenti a minoranze etniche ed a bande giovanili, delle ragazze e dei minori che non hanno ancora raggiunto l'età della responsabilità penale.
5. Il trattamento dei giovani delinquenti dovrà basarsi ove possibile su contributi scientifici che indichino i rimedi adatti, con quali persone ed in quali condizioni.
6. Al fine di prevenire la discriminazione razziale, le autorità pubbliche dovranno pubblicare uno studio sull'incidenza potenziale delle nuove politiche e pratiche sui giovani appartenenti alle minoranze etniche.

III. Le nuove risposte

7. Converrà continuare a sviluppare la gamma delle misure alternative alle consuete sanzioni giudiziarie. Tali misure dovranno applicarsi mediante una procedura regolare rispettare il principio di proporzionalità, essere prese nell'interesse superiore del minore, e in linea di principio, non applicarsi se non nei casi in cui la responsabilità sia spontaneamente riconosciuta.

8. Al fine di combattere i reati di maggiore gravità, quelli commessi con violenza o quelli reiterati da parte di minori, gli Stati membri dovranno sviluppare una gamma più ampia di misure e sanzioni applicabili nella comunità, che siano innovative e più efficaci pur restando proporzionate. Tali misure dovranno contrastare direttamente la condotta criminosa e considerare le necessità del responsabile. Dovranno coinvolgere parimenti i genitori o il tutore legale del minore (a meno che con ciò si vada incontro all'effetto contrario) e, se ciò è possibile, consentire la mediazione, la riparazione dei danni causati e l'indennizzo delle vittime.

9. Il grado di colpa dovrà essere precipuamente legato all'età ed alla maturità del responsabile, e corrispondere meglio allo stato di sviluppo di questi, mentre le sanzioni penali andranno applicate in parallelo al livello ed all'entità della sua responsabilità individuale.

10. Converrà incoraggiare i genitori (o i tutori legali) a prendere coscienza delle loro responsabilità nei confronti dei comportamenti criminali dei minori ed a prendersene carico. Dovranno presenziare alle udienze in Tribunale (a meno che con ciò si vada incontro all'effetto contrario) e, ove le circostanze lo permettono, ricevere aiuto, sostegno e consigli. Se ciò appare opportuno, essi dovranno essere obbligati ad accettare un sostegno psicosociale o a

ricevere una formazione per l'esercizio dei doveri genitoriale; ad impegnarsi a controllare che i loro figli frequentino la scuola e ad assistere gli organismi ufficiali nell'esecuzione delle sanzioni e delle misure applicate nella comunità.

11. Per tener conto dell'allungamento del periodo di transizione verso l'età adulta, dovrà essere possibile che i giovani di meno di 21 anni siano trattati in modo equiparabile a quello degli adolescenti, e che essi formino oggetto dei medesimi interventi, se il giudice ritenga che non siano maturi e consapevoli delle loro azioni come dei veri adulti.

12. Per facilitarne l'ingresso nella vita lavorativa, dovrà essere fatto tutto il possibile per controllare che i giovani delinquenti di meno di 21 anni non siano tenuti a rivelare i loro precedenti giudiziari ai potenziali datori di lavoro, a meno che la natura dell'impiego non lo giustifichi.

13. Converrà mettere a punto degli studi di valutazione del rischio di recidiva per poter adattare con precisione la natura, l'intensità e la durata degli interventi al rischio di recidiva ed alle necessità del giovane delinquente, senza mai perdere di vista il principio di proporzionalità. Se ciò è possibile, gli organismi competenti dovranno essere incoraggiati allo scambio di informazioni, ma ciò sempre nel rispetto della normativa concernente la protezione dei dati.

14. Occorrerà fissare dei termini brevi per le differenti fasi del procedimento penale, in modo da evitare i ritardi e per poter reagire più rapidamente possibile alla delinquenza giovanile. In ogni caso, conviene trovare un giusto equilibrio fra le misure destinate ad accelerare la procedura ed a migliorare la sua efficacia, e le esigenze del processo.

15. Quando dei minori sono in stato di arresto o fermo, bisognerà considerare la loro condizione di minori, la loro vulnerabilità ed il loro grado di maturità. Dovranno essere informati prima possibile ed in modo a loro pienamente comprensibile, dei loro diritti e delle garanzie delle quali beneficiano. Quando sono interrogati dalla Polizia, dovranno in linea di principio essere accompagnati da un genitore, dal tutore legale o da altra figura adulta appropriata. Dovranno altresì avere diritto di accesso ad un avvocato e ad un medico. Non dovranno essere tenuti in stato di arresto o fermo per più di 48 ore in totale, termine che occorre sforzarsi di ridurre ulteriormente per gli indagati più giovani. Lo stato di arresto o fermo dei minori dovrà essere assoggettato alla supervisione delle competenti autorità.

16. Quando degli imputati minori sono, come ultima risorsa, in stato di detenzione cautelare, non dovranno trascorrere più di sei mesi per la fissazione del loro giudizio; questo periodo non può essere prolungato se non nel caso in cui un giudice - che non ha partecipato alla fase delle indagini preliminari - abbia acquisito la certezza che gli eventuali ritardi nella procedura sono pienamente giustificati da circostanze eccezionali.

17. Ove possibile, conviene ricorrere per gli imputati minori a soluzioni diverse dalla detenzione cautelare, come il collocamento presso parenti, o presso famiglie d'accoglienza, o altre forme di collocamento controllato. La detenzione cautelare non dovrà mai essere utilizzata come una sanzione o una forma di intimidazione, né in luogo di misure di protezione del minore o di cure per la salute mentale.

18. Per vagliare l'opportunità di applicare ad un giovane imputato la misura della detenzione cautelare al fine di evitare che egli commetta altri reati, i Tribunali dovranno procedere ad una valutazione approfondita dei rischi, basandosi su informazioni dettagliate ed attendibili in ordine alla personalità ed alla situazione sociale dell'interessato(a).

19. I minori cui venga applicata una misura privativa della libertà personale dovranno essere preparati in vista della loro liberazione fin dai primi giorni di detenzione. Una valutazione completa delle necessità e dei rischi dovrà delineare un programma di reinserimento che prepari pienamente il minore alla libertà tenendo conto in modo complessivo delle sue necessità in materia di formazione, d'impiego, di conoscenze, di salute, di alloggio di controllo e di ambiente familiare e sociale.

20. Conviene adottare una strategia progressiva di (re)inserimento facendo ricorso a permessi di uscita, a soggiorni in istituti aperti, a liberazione condizionata anticipata ed al collocamento in unità di recupero. Occorrerà destinare dei mezzi all'organizzazione del reinserimento dopo la liberazione, reinserimento che in ogni caso sarà programmato e gestito in stretta collaborazione con le strutture esterne all'ambito penitenziario.

IV. Messa in pratica

21. Le risposte alla delinquenza giovanile dovranno essere concepite, coordinate e messe in pratica da organismi di partenariato locali, che raggruppino i principali protagonisti pubblici – polizia, servizi di protezione della gioventù e di intervento sociale, autorità giudiziaria ed educatori, sanità, impiego e alloggio – nonché il settore associativo e quello privato.

Tali organismi dovranno avere la responsabilità della realizzazione di un obiettivo comune, secondo orientamenti chiaramente definiti, e:

- offrire una formazione iniziale e protratta nel tempo;
- prevedere, finanziare e fornire dei servizi;
- mettere a punto delle norme e seguire i progetti realizzati;
- scambiare informazioni (nel rispetto delle esigenze legali relative al rispetto dei dati e al segreto professionale, e tenuto conto dei compiti specifici degli organi interessati); e
- valutare l'efficacia degli interventi e diffondere i principi pratici.

V. Diritti e garanzie

22. Tutte le nuove misure e procedure previste dalla presente raccomandazione devono interpretarsi nel quadro dei diritti e delle garanzie enunciati negli strumenti internazionali di riferimento.

VI. Monitoraggio, valutazione e diffusione dell'informazione

23. Per disporre di conoscenze più precise sull'efficacia dei diversi tipi di intervento, converrà destinare dei fondi per una valutazione scientifica indipendente degli interventi stessi e per comunicarne i risultati a coloro che operano sul campo.

24. Al fine di prevenire qualsiasi discriminazione basata sull'appartenenza etnica nell'ambito della giustizia minorile, e di individuare i casi nei quali si impongano interventi mirati, converrà raccogliere informazioni e/o intraprendere ricerche sulla partecipazione e sul trattamento delle minoranze etniche ad ogni stadio della giustizia minorile.

25. Per contrastare le impressioni troppo negative, informare correttamente l'opinione pubblica e aumentarne il senso di fiducia, converrà elaborare delle strategie d'informazione sulla delinquenza giovanile e sull'opera e l'efficacia della giustizia minorile, attraverso canali molto diversi fra loro come la televisione e Internet, avendo cura di non comunicare informazioni di carattere personale o altri dati suscettibili di permettere l'identificazione di un colpevole o di una vittima particolari.

(traduzione non ufficiale a cura di Livia Centurelli, consigliere della Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Roma).